art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Le sovvenzioni, contribuzioni e le altre forme di ausilio economico erogate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara vengono concessi con riferimento a iniziative di alto profilo sociale, di promozione del senso di appartenenza alla categoria forense e dell'immagine dell'Avvocatura, di sensibilizzazione ai temi inerenti il bene *"giustizia*", di promozione di particolari materie giuridiche e di ogni altra iniziativa che venga ritenuta in sintonia con i valori da sempre promossi e difesi dall'Avvocatura.

L'istanza può essere presentata da qualunque soggetto, che sia persona fisica o persona giuridica, agente quale singolo o quale rappresentante di Ente/Associazione, corredata da idonea documentazione con breve descrizione del progetto/iniziativa e con l'indicazione dello scopo per il quale si chiede l'erogazione, con contestuale indicazione dell'argomento trattato, del luogo, della data di svolgimento dell'iniziativa, e dei costi previsti al fine di rendicontare l'importo richiesto.

L'Ente vagliata tutta la documentazione allegata all'istanza, valutata la meritevolezza dell'iniziativa per cui si chiede l'erogazione, assume collegialmente una decisione motivata

I contributi a organismi forensi quali CNF, OCF, URCOFER, CDD, sono obbligatori e pertanto esclusi dalla erogazione liberale.

L'art. 26 D. Lgs. 33/2013 prevede l'onere della pubblicazione, all'interno degli spazi dedicati ai contenuti "Amministrazione trasparente", la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.